

COMUNE DI CAVRIAGO
(Provincia di Reggio Emilia)

Regolamento per la disciplina
del Canone patrimoniale occupazione del suolo
e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale.

Approvato con delibera di C.C. n. __ del _____

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

CAPO II – CANONE SULLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....

Articolo 5 – Autorizzazioni, richieste e rilasci

Articolo 6 - Anticipata rimozione

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

Articolo 8 - Pagamento per pubblicità in violazione di leggi e regolamenti - abusiva.....

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Articolo 10 – Presupposto del canone

Articolo 11 - Soggetto passivo.....

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....

Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio

Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone

Articolo 15 – Dichiarazione

Articolo 16 - Pagamento del canone e scadenze di versamento.....

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

Articolo 18 - Accertamento - Sanzioni - Maggiorazioni - Interessi

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

Articolo 21 – Riduzioni

Articolo 22 - Esenzioni

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni.....

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni.....

Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni.....

Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo.....

Articolo 29 - Riduzioni

Articolo 30 - Esenzioni.....

Articolo 31 - Pagamento del canone e scadenze di versamento.....

Articolo 32 - Norme di rinvio

CAPO IV – CANONE SULLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....

Articolo 33 – Disposizioni di carattere generale.....

Articolo 34 - Funzionario Responsabile.....	
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni	
Articolo 36 - Occupazioni abusive	
Articolo 37 - Domanda di occupazione	
Articolo 38 - Istruttoria della domanda.....	
Articolo 39 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione.....	
Articolo 40 - Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione	
Articolo 41 - Obblighi del concessionario	
Articolo 42 - Durata dell'occupazione	
Articolo 43 - Titolarità della concessione/autorizzazione	
Articolo 44 - Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione	
Articolo 45 - Modifica, sospensione, revoca della concessione/autorizzazione	
Articolo 46 - Rinnovo della concessione/autorizzazione	
Articolo 47 - Limiti particolari della concessione/autorizzazione di occupazione suolo pubblico.....	
Articolo 48 - Tipologie particolari di occupazione di suolo pubblico.....	
Articolo 49 - Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni.....	

DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE

Articolo 50 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	
Articolo 51 - Classificazione delle strade	
Articolo 52 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	
Articolo 53 - Modalità di applicazione del canone	
Articolo 54 - Soggetto passivo	
Articolo 55 - Agevolazioni	
Articolo 56 - Esenzioni	
Articolo 57 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	
Articolo 58 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	
Articolo 59 - Accertamento e riscossione coattiva.....	
Articolo 60 - Rimborsi.....	
Articolo 61 - Maggiorazioni - indennità - sanzioni.....	
Articolo 62 - Attività di recupero.....	

CAPO V – CANONE MERCATALE.....

Articolo 63 – Disposizioni di carattere generale e di rinvio	
Articolo 64 - Funzionario Responsabile.....	
Articolo 65 - Domanda di occupazione.....	
Articolo 66 - Tariffe e classificazione delle strade	
Articolo 67 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	
Articolo 68 - Subentro, cessazione, rimborso.....	
Articolo 69 - Occupazioni abusive	
Articolo 70 - Soggetto passivo.....	

Articolo 71 - Versamento del Canone.....	
Articolo 72 - Accertamento e riscossione coattiva.....	
Articolo 73 - Rimborsi.....	
Articolo 74 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni.....	
Articolo 75 - Attività di recupero.....	

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
Articolo 76 - Disposizioni transitorie e finali.....	

ALLEGATO 1 - Delimitazione centro abitato - categorie strade

ALLEGATO 2 - Tipologie esposizioni pubblicitarie e pubbliche affissioni

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle Pubbliche affissioni.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il Diritto per il servizio di pubbliche affissioni (DPA), non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
3. Si fanno salve le disposizioni contenute nei Regolamenti comunali concernenti specifiche tipologie sottoposte a regolamentazione speciale, come le fiere e i mercati.
4. Per quanto concerne la classe di appartenenza, il Comune di Cavriago alla data del 31/12/2020 aveva una popolazione di 9842 abitanti. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione, che comportino modifica della classe di appartenenza del Comune, sarà la Giunta comunale, con propria deliberazione, a prenderne atto e a disporre gli atti conseguenti.
5. Il "Piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni" stabilisce la quantità degli impianti pubblicitari da destinare alla pubblicità esterna e degli impianti da destinare alle pubbliche affissioni, e viene approvato dalla Giunta comunale. Pertanto, in sede di prima applicazione e fino a quando non verrà adottato il predetto piano, gli impianti pubblicitari da utilizzare per le affissioni e per la pubblicità, sono quelli attualmente esistenti. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico. Il piano è obbligatorio solo se il Comune supera la soglia dei 20.000 abitanti, altrimenti è facoltativo. Nel caso sia stato approvato, si fanno salve le sue previsioni.
6. Il personale addetto alla gestione del servizio di accertamento e riscossione esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità, delle affissioni, delle occupazioni, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari. Gli addetti sono muniti di apposito documento/tesserino di riconoscimento, da esporre, e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi o verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento comunale, secondo le modalità stabilite dalla legge.
7. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali (o permanenti) e in giornalieri (o temporanee):
 - a) sono permanenti le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore ad anni 20, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; Le concessioni permanenti sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche

normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni;

b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno;

c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, non superiori a 90 giorni si applica, per ogni mese una tariffa pari a 1/10 della tariffa annuale;

d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono normalmente considerate annuali;

e) per la pubblicità temporanea effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita normalmente in giorni 15.

8. Le insegne a bandiera dovranno essere collocate normalmente ad un'altezza non inferiore a mt. 3,50 dal piano stradale.

9. I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi secondo le seguenti categorie di utilizzazione:

- MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA

- MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI

10. Gli impianti pubblici destinati per la pubblicità esterna e per le affissioni – attualmente esistenti e diffusi sul territorio comunale alla data del 1/1/2021 secondo i dati in possesso dell'Ufficio tecnico comunale – sono i seguenti:

- N. 58 TABELLONI, di cui: N. 25 BIFACCIALI delle dimensioni di cm 100X140 (7), 140X200 (18), per una superficie complessiva di mq. 120,40 e N. 33 MONOFACCIALI delle dimensioni di cm 70X100 (30), 280X200 (2), per una superficie complessiva di mq. 32,20 – talché la superficie complessiva attualmente esistente è di mq. 155,40.

CAPO II – CANONE SULLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone, compresa la fase contenziosa. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Settore tecnico dell'Ente.
2. In caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente Capo a soggetti terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate – se approvato – dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni.
3. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Codice della Strada e di ogni altra norma speciale.
4. L'Ufficio tecnico comunale, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico.
5. La quantità degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici, nel caso di approvazione del Piano generale degli impianti, sarà di norma determinata ogni 3 anni da un'apposita indagine condotta dall'Ufficio tecnico comunale, salvo l'esistente alla data di approvazione del presente Regolamento.

Articolo 5- Autorizzazioni, richieste e rilascio

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Il versamento del canone e' effettuato, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 della legge 160/2019.
3. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni – se adottato dal Comune.
4. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta all'Ufficio tecnico del Comune.

- **Per installazioni in area privata:**

- a) Il titolo che consente l'installazione permanente o temporanea di mezzi pubblicitari in genere in area privata è la segnalazione certificata di inizio attività o SCIA per mezzi pubblicitari

ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii;

b) La SCIA va presentata da parte dell'avente titolo (proprietario, affittuario, gestore dell'attività) al SUAP del Comune.

c) Per il Comune di Cavriago si utilizza la modulistica unificata approvata con Delibera di Giunta Regionale 921 del 28/6/17.

d) La modulistica costantemente aggiornata è accessibile tramite il portale regionale, che dovrà obbligatoriamente essere utilizzata per la presentazione delle pratiche: <https://accessounitario.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale>.

e) Alla SCIA devono essere allegati i seguenti documenti:
- eventuali atti di assenso dei proprietari terreni/immobili

a. planimetria indicante la posizione dell'insegna

b. bozzetto del cartello/manufatto

c. relazione tecnica, anche a dimostrazione della resistenza del manufatto alla spinta del vento

f) Le installazioni in centro storico devono rispettare alcune prescrizioni previste dal Regolamento Urbanistico Edilizio.

g) La SCIA ha efficacia dalla data di presentazione, tuttavia il Comune ne verifica la completezza e conformità entro 60 giorni.

h) L'installazione del mezzo pubblicitario potrà avvenire solo a seguito dell'invio al SUAP dell'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

i) La SCIA ha validità di tre anni o sino alla modifica delle caratteristiche del mezzo pubblicitario.

j) È di libera installazione (non necessita di SCIA) l'esposizione di targhe professionali o vetrofanie di formato non superiore a cm 40 x 40, di locandine, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati, fermi restando gli obblighi di versamento del canone qualora previsto.

k) In caso di affidamento a terzi, sarà cura del comune inoltrare la SCIA al gestore.

- **Per Installazioni in area pubblica**

La richiesta di autorizzazione deve normalmente contenere:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica, nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale;

b) una planimetria con l'ubicazione del luogo ove si intende installare l'impianto

c) elaborato tecnico in scala 1:20 da cui possano ricavarsi le dimensioni dell'impianto da installare, le scritte e i colori;

d) una descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato o altro;

e) adeguata documentazione fotografica che chiarisca il punto di installazione in relazione all'ambiente circostante.

f) Una dichiarazione attestante che il manufatto che si intende installare è stato realizzato e sarà posato in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 495/1992

5. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato, dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

6. Normalmente entro il termine di 30 gg. dalla presentazione della richiesta, verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione, oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.

L'Ufficio tecnico comunale sottoporrà all'esame le richieste in ordine cronologico di presentazione.

Il termine è sospeso nel caso in cui sia ritenuta necessaria una integrazione della documentazione.

L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Per ogni mancanza ed eventuale danno riconducibili ad omissioni sarà ritenuto responsabile il soggetto autorizzato. Il Comune ha facoltà di chiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione, che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato, secondo le esigenze del decoro cittadino.

In caso di mancata ottemperanza delle su indicate prescrizioni, l'autorizzazione si intende revocata, senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

Nel caso di mancata installazione nel termine di 6 mesi, l'autorizzazione si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza, nei modi indicati nel precedente articolo.

7. L'esposizione dei mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm. 40 x 40, di locandine, targhe o scritte su veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restando l'obbligo di pagamento, se dovuto, di cui al presente Capo.

8. L'autorizzazione ha validità 3 anni dalla data di rilascio. Potrà essere eventualmente rinnovata alla scadenza precisando che non sono avvenute modifiche alcune. Diversamente alla scadenza dell'autorizzazione sarà obbligo, a onere e carico del Concessionario, lo smantellamento e la messa in pristino dei luoghi ove sono ubicati i cartelli

Articolo 6- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, non abusivo, ordinata dall'Amministrazione comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso ovvero con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati.
2. E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 20,00 alle ore 8,00 del giorno seguente e dalle ore 13,00 alle ore 15,00.
3. E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili in prossimità di luoghi di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di istituti scolastici o di luoghi di culto.
4. E' vietata la pubblicità effettuata a mezzo di lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
5. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.
6. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata tra le parti.

Articolo 8- Pagamento per pubblicità in violazione di leggi e regolamenti – abusiva

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti, pertanto anche se abusiva.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi – se dovuti – di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9– Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero se protratte a seguito di revoca dell'autorizzazione, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato per le occupazioni abusive, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale, o dall'Ufficio tecnico comunale, o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, Legge n. 296/2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune dispone, mediante ordinanza, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o simili, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure

di cause di forza maggiore, quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico. Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.

5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio, provvedono alla copertura della pubblicità abusiva, con successiva notifica di apposito avviso, con invito all'utente di pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione.

6. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze del trasgressore all'ordinanza di rimozione, sono normalmente sequestrati e custoditi nei depositi comunali, a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso. Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o de-fissione.

7. In mancanza della richiesta di restituzione, normalmente si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'Ufficio economato o altro Ufficio comunale addetto, ed il ricavato viene incamerato dal Comune, fino alla concorrenza del proprio credito. Qualora l'Ufficio incaricato non provveda alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.

8. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio.

Articolo 10– Presupposto del canone

1. Presupposto per l'applicazione del canone è quanto indicato nell'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento.

2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019.

3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 11- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.

2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari poli-facciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bi-facciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario, da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13- Definizione di insegna d'esercizio

1. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione, che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 14- Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b. durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

c. tipologia del mezzo pubblicitario utilizzato, di cui all'allegato 2;

3. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma non luminosa (opaca) che in forma luminosa o illuminata, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, graduando i coefficienti moltiplicatori in relazione ai seguenti criteri:

- a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
- b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5,00 mq.;
- c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,00 mq. e 8,00 mq.;
- d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,00 mq.

4. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogate le tariffe dell'anno precedente.

Articolo 15- Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta normalmente assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a) locandine;
- b) pubblicità su autoveicoli;
- c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada.

2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto terzo che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.

3. La dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni del Comune, oppure al gestore qualora il Comune abbia affidato il servizio a soggetti terzi, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso, la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto terzo che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.

4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5. In assenza di variazioni, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno corrente.

Articolo 16- Pagamento del canone e scadenze di versamento

1. Il pagamento del canone unico è effettuato di norma, contestualmente al rilascio della autorizzazione o alla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo precedente, con le modalità previste dalla normativa vigente

2. Di norma, per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativo a periodi inferiori all'anno solare, cd. canone temporaneo, il versamento dell'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Anche per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti o annuali, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, di norma l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone permanente va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Il canone permanente o annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, su richiesta del contribuente, può essere corrisposto in quattro rate aventi di norma scadenza il 31 gennaio, 31 aprile, il 30 luglio ed il 30 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Per i versamenti effettuati direttamente dal contribuente è stabilito il limite di esenzione pari a € 2,00.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie, ovvero altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17– Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Sono fatte salve le disposizioni di legge speciale.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente. Il Funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al tasso legale.

Articolo 18- Accertamento – Sanzioni – Maggiorazioni – Interessi

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 e successivi della legge n. 160 del 2019.
2. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
3. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al 821 lett h della L. 160/2019: "le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
6. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
7. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le seguenti modalità:
- a. fino ad € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b. da € 100,01 ad € 500,00 fino a 4 rate mensili;
 - c. da € 500,01 ad € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
 - d. da € 3.000,01 ad € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
 - e. oltre 6.000,00 da 36 rate mensili.
9. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi sia uguale o inferiore a € 12,00.

Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. E' consentito installare mezzi pubblicitari all'esterno di veicoli in genere a condizione che gli spazi di tali mezzi siano esattamente delimitati.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone dovuto è stabilito secondo i coefficienti approvati dalla Giunta Comunale.
4. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli – compresi i cosiddetti camion vela – quando gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione – nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
5. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20- Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, il canone è dovuto nella misura prevista secondo i coefficienti approvati dalla Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista secondo i coefficienti approvati dalla Giunta Comunale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario simile, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista secondo i coefficienti approvati dalla Giunta Comunale.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista secondo i coefficienti approvati dalla Giunta Comunale.
5. Sono assimilati ai palloni frenati, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria.

Articolo 21- Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - I. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - II. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - III. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
- m) i messaggi pubblicitari realizzati dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione come ONLUS, con decorrenza dalla data di presentazione. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata – se approvato – dal Piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni.
3. Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo Concessionario.
4. Gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm. 70 x 100 atte a contenere manifesti, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e di ogni altra norma speciale.
5. A seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono di norma così ripartiti:

TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

* verticali: cm 70x100, 100x140, 140x200

* orizzontali: cm 100x70, 140x100, 200x140.

TABELLE BIFACCIALI, STENDARDI, costituite da tabelle supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto. La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare normalmente l'altezza di cm 100. Le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:

* tabelle verticali: cm 70x100, 100x140, 140x200

* tabelle orizzontali: cm 100x70, 140x100, 200x140.

IMPIANTI GRANDI FORMATI, POSTERS, vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e che possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto. La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm. 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice normalmente non superiore a cm 15 di altezza. Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistenti alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

6. La superficie complessiva degli impianti è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico. Detta superficie, e quella complessiva che si andrà a determinare con il Piano generale degli impianti – se approvato – e successivi adeguamenti, è ripartita di norma nelle seguenti fasce di utilizzazione con indicazione, per ciascuna fascia, del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva:

IMPIANTI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE. Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province e dalle Regioni o da altri Enti pubblici, escluse le affissioni elettorali, per un quantitativo di norma pari al 20% della superficie complessiva.

IMPIANTI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI PRIVATE DI RILEVANZA ECONOMICA. Vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zionali, destinati all'affissione di

necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare, per un quantitativo di norma pari al 10% della superficie complessiva.

IMPIANTI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI COMMERCIALI. Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati, per un quantitativo di norma pari al 70% della superficie complessiva.

IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI DIRETTE. In eccedenza alla superficie complessiva di cui alle precedenti, viene disposta l'attribuzione a privati, per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta, una superficie massima di norma pari al 20%.

7. Vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Con successivo atto deliberativo, la Giunta comunale potrà formalizzare, previa ricognizione e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento e della legge, le localizzazioni distribuendole per destinazione d'uso, ove del caso disporrà, sentito l'Ufficio tecnico comunale competente, le integrazioni necessarie, ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti, onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previsti.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Nell'ambito del territorio del Comune di Cavriago viene attivato il servizio delle pubbliche affissioni da parte del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, nel rispetto della normativa vigente, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione dovrà essere disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, eventuale rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Per ottenere il servizio, gli interessati devono presentare, in tempo utile, al Concessionario se è affidato il servizio a terzi, o al Comune in caso di gestione diretta, apposita richiesta scritta, con indicato il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo canone. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento, che viene annotata in apposito registro.
2. I manifesti devono essere consegnati di norma non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura

del Comune o del gestore. Qualora tale termine non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto di norma entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate.

7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Nell'Ufficio del Servizio delle Pubbliche affissioni generalmente sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro delle affissioni.

Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di affissione temporanea (o giornaliera) di cui all'articolo 1, comma 827, della Legge n. 160/2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.

2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari di norma a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari di norma a 10 giorni.

3. La tariffa standard di base giornaliera (temporanea) di cui al comma 827, applicabile all'affissione di manifesti, è unica per tutte le zone del territorio comunale.

4. Per addivenire alle tariffe del canone temporaneo, la Giunta comunale approva annualmente i coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di affissioni – da moltiplicare per le tariffe standard giornaliera – sulla base delle tipologie indicate nell'ALLEGATO 2 del presente Regolamento. In caso di mancata approvazione dei coefficienti – e quindi delle tariffe – si intendono prorogati quelli precedentemente deliberati.

5. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10%, per ciascuna commissione, ed è previsto un importo minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione.

6. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:

- a) del 50% per richieste di affissione di manifesti inferiori a 50 fogli;
- b) del 50% per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
- c) del 100% per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli;

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), si applicano sull'importo del canone dovuto, precisando che le maggiorazioni di cui alle lettere b) e c) non sono cumulabili in quanto alternative tra loro.

Articolo 28 – Materiale affisso abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Alle affissioni abusive si applicano le maggiorazioni e quanto previsto, in quanto compatibile, per la pubblicità abusiva.

Articolo 29- Riduzioni

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 30 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Cavriago e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor o soggetti terzi finanziatori, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31- Pagamento del canone e scadenze di versamento

1. Il pagamento deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente.
2. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
3. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti abusivi e per la rimessa in pristino del suolo.

Articolo 32- Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II in tema di pubblicità, in quanto compatibili, nonché quanto disposto dal Piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni – se approvato.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade non comunali ma ricomprese all'interno del centro abitato, come individuato a norma del Codice della Strada, e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi ed aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante trae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.
4. Non necessitano di richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico e sono soggette a semplice comunicazione preventiva 10 giorni prima dell'inizio delle medesima le occupazioni esenti dall'applicazione del canone individuate all'art. 56

Articolo 34- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del settore tecnico dell'Ente.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. Al funzionario Responsabile compete la ricezione della domanda di occupazione, la cura dell'istruttoria, esprimere il consenso o il diniego motivato alla stessa ovvero il funzionario responsabile può negare il provvedimento di autorizzazione/concessione di occupazione di suolo pubblico qualora la richiesta risulti in contrasto con gli interessi generali dell'Amministrazione e/o della collettività nonché pericolosa per la pubblica incolumità;
4. Il funzionario Responsabile può valutare la necessità di chiedere la domanda di occupazione di suolo pubblico anche per le tipologie individuate dall'art. 56 qualora ritenga opportuno avviare l'istruttoria in relazione alla particolarità della richiesta stessa.

Articolo 35- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno ed inferiore ad anni 20, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; Le concessioni permanenti sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni;
 - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
 - c) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore ad un anno, anche se ricorrenti e possono essere d ore e/o giornaliere. Sono ricorrenti le occupazioni con concessioni rilasciate per periodi ben individuati che si ripetono regolarmente anche di carattere stagionale
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
3. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal Responsabile competente ed è riportato sulla concessione/autorizzazione.

Articolo 36- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 61 si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 15 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale (fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del DPR n. 642/1972 smi), deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle

condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38- Istruttoria della domanda

1 Il Funzionario Responsabile del settore è competente a ricevere la domanda di occupazione cura l'istruttoria della richiesta di occupazione, esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa dandone adeguata motivazione.

2 Il Funzionario Responsabile del Settore competente:

a) provvede ad un esame preliminare ed al controllo della documentazione allegata, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, l'igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale.

b) Ove la domanda risulti incompleta, il Responsabile competente formula all'interessato, entro 5 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione, mediante notifica nei modi di legge o in qualunque modo da cui risulti l'avvenuta richiesta. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo

c) L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta. Detto termine deve essere comunicato al richiedente.

3 Il Funzionario Responsabile del settore competente verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al Responsabile nel termine di 5 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, salvo i casi che, per specifici regolamenti, prevedono tempi diversi.

Articolo 39- Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1 Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario:

a) la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;

b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;

c) gli adempimenti e gli obblighi a carico del concessionario (art.41);

d) Modalità di pagamento del Canone Unico di occupazione

2 Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

Articolo 40- Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione

1 Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Funzionario Responsabile competente addetto al canone previa dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, previa consegna della seguente documentazione:

a) Marca da bollo;

b) Versamento dei diritti di segreteria;

c) Versamento del deposito cauzionale, quando richiesto, a garanzia dei danni derivanti dall'occupazione.

d) Attestazione dell'avvenuto pagamento del canone unico patrimoniale nei modi stabiliti dall' art. 57 e art. 58 del presente regolamento,

2 L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dal Servizio competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, infruttifera, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita a seguito della verifica da parte dello stesso ufficio della regolare conclusione dell'occupazione. La cauzione può essere prestata anche mediante polizza fideiussoria a prima richiesta.

3 Il Responsabile del settore competente terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo emettendo il relativo provvedimento di concessione, e in caso di esito negativo, emette provvedimento di diniego.

4 In ogni caso, le concessioni o le autorizzazioni, si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni

Articolo 41- Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;

b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;

c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;

d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;

e) versamento del canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

Articolo 42- Durata dell'occupazione

Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 43- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 41, comma 2.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 44- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- c) la violazione alla norma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 45- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 46- Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, entro la scadenza della concessione in atto, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 47- Limiti particolari alla concessione/autorizzazione di occupazione di suolo pubblico

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento:

- a) Fuori dai centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto stradale prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.
- b) Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice della strada, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole ed altre installazioni è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga almeno 2,00 m. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi nelle aree ove è permesso il passaggio pedonale.
- c) All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
- d) All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite prescrivendo gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei pedoni e della circolazione in genere.
- 2 I titolari di autorizzazioni per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.
- 3 Per ragioni di decoro dei luoghi, può essere disposta mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buon stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante

Articolo 48- Tipologia particolari di occupazione di suolo pubblico

1 Installazione di circhi con animali:

- a) Le domande, redatte su carta legale, devono essere presentate entro il 31 Dicembre dell'anno in corso per l'attività da svolgere nell'anno successivo.
- b) Il periodo di installazione dei circhi con animali è quello compreso tra il 15 settembre ed il 31 dicembre di ogni anno, non verrà rilasciata più di una concessione all'anno.
- c) Alla domanda dovrà essere sempre allegata, oltre a tutta la documentazione abilitante all'esercizio richiesta dalla normativa vigente e all'indicazione del periodo:
- I. documentazione comprovante l'idoneità alla detenzione degli animali ed elenco degli animali autorizzati;
 - II. relazione sulle dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro, numero di posti a sedere e personale impiegato
 - III. fotografia a colori del tendone che si intende installare;
 - IV. dimensioni dell'area occupata delle carovane abitative e dei carriaggi per i quali si richiede l'autorizzazione alla sosta;
- d) L'autorizzazione all'installazione del complesso circense è subordinata alla stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa di Euro 3.000,00 a titolo di cauzione, che dovrà essere presentata almeno 20 giorni prima dell'effettiva occupazione;

e) Le domande prive della su esposta documentazione o incomplete dei dati richiesti o inviate e/o integrate oltre i termini fissati, non saranno ritenute valide e verranno respinte.

2 Fiere annuali

Per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti ed espositori, giochi o artisti nell'ambito delle fiere annuali, la Giunta Comunale può stabilire dimensioni forfetarie di canone e di occupazione, oltre a modalità particolari di pagamento e di rilascio delle autorizzazioni, anche differenziando l'ammontare per tipologia di occupazione;

Articolo 49- Anagrafe delle concessioni

Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE

Articolo 50- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 51- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie sulla base dei criteri e delle zone individuate dalla Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 29/11/2018 e qui si allega la cartografia approvata dalla citata delibera di Giunta (allegato2).
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20%. per cento rispetto alla 1^a categoria.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 52- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie

Articolo 53- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
6. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti

moltiplicata per la tariffa forfetaria prevista. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il soggetto erogatore stesso dovrà comunicare il numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente mediante PEC al Comune di Cavriago entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 54- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 55- Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte ad un quarto;
 - b) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
 - c) La superficie eccedente i 1.000,00 mq, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%
2. La Giunta Comunale, con propria Deliberazione può concedere agevolazioni o esenzioni dal canone unico per iniziative/esigenze che rivestono particolare interesse o necessità per l'Amministrazione Comunale

Articolo 56- Esenzioni

Non necessitano di richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico e sono soggette a semplice comunicazione preventiva 10 giorni prima dell'inizio delle medesima le seguenti occupazioni esenti dall'applicazione del canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

- d) le occupazioni di aree cimiteriali ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- h) vasche biologiche;
- i) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- j) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- k) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- l) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- m) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.
- n) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore
- o) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale-ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze e che sottoscrivano apposita dichiarazione
- p) Le occupazioni occasionali di durata fino a 8 ore (1 giorno orario lavorativo) con mezzi per il carico/scarico, traslochi, manutenzione verde, manutenzione immobili etc..., aventi dimensioni fino a 20 mq, qualora non arrechino grave intralcio alla circolazione stradale (chiusura strada, sospensione di molti stalli di sosta etc....)
- q) Le occupazioni occasionali di durata inferiore/uguale a ore 8 per banchetti/tavolini informativi di vario genere non comportanti attività di vendita avente dimensioni inferiore/uguale a 2 mq,
- r) Passi carrabili
- s) Tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio costituita nelle forme di legge,
- t) Le occupazioni con apparecchi, distributori automatici e simili,
- u) Le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani
- v) Le occupazioni effettuate dagli artisti di strada
- w) Le occupazioni complessivamente inferiori/uguali a 0,5 mq o lineari
- x) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di sottosuolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi
- y) opere realizzate per conto del Comune

Articolo 57- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al Comune o al concessionario del servizio all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per la prima e per l'ultima annualità il pagamento della concessione è conteggiato proporzionalmente ai mesi di effettiva occupazione, sempre con arrotondamento al mese intero.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente intestato al Comune, utilizzando strumenti di pagamento elettronici attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e ss.mm.ii., o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31/01 di ciascun anno. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi nei seguenti casi:
 - a) qualora si verificano gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare dei contribuenti;
 - b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
 - c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateizzazione.

Articolo 58- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00 e di durata non inferiore a mesi sei.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 59- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con l'emissione dell'accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 e successivi della legge n. 160 del 2019;
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive;

Articolo 60- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 61- Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
3. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
4. Per le occupazioni abusive oltre al canone dovuto si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
5. Nel caso di occupazione abusiva per ritardo della richiesta di proroga, è applicabile il trattamento sanzionatorio generale riservato alle occupazioni abusive, ma nell'applicazione dell'indennità, non opera la presunzione di legge, essendo certo il periodo intercorrente tra la scadenza della concessione ed il rilascio della nuova proroga.
6. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n.285 del 1992.
7. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le seguenti modalità:

- a. fino ad € 100,00 nessuna rateizzazione;
- b. da € 100,01 ad € 500,00 fino a 4 rate mensili;
- c. da € 500,01 ad € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- d. da € 3.000,01 ad € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- e. oltre 6.000,00 da 36 rate mensili.

Articolo 62- Attività di recupero

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 12,00

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 63– Disposizioni generali

- 1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a esclusivamente a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate.
- 2. La disciplina di svolgimento dei mercati è stabilita dalla normativa vigente in materia, dagli appositi regolamenti, dalle ordinanze sindacali o dalle specifiche delibere degli organi competenti.

Articolo 64- Funzionario Responsabile

- 1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del settore Tecnico dell'Ente.
- 2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 65- Domanda di occupazione e rilascio autorizzazioni

- 1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalla normativa statale e regionale, inoltre:
 - dal Regolamento del mercato settimanale del mercoledì approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 16.2.2018.
 - dal Regolamento del mercato contadino approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 6.4.2016, modificato il 20.12.201 e 29.11.2019

Articolo 66- Tariffe e Classificazione delle strade

1. La delibera di determinazione della tariffa standard giornaliera, da cui deriva il piano tariffario articolato secondo le riduzioni e le maggiorazioni, è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) oraria: fino ad un massimo di nove ore;
 - b) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione abbia durata inferiore all'anno solare;Alle tipologie tariffarie di cui ai commi precedenti si applicano le riduzioni e le maggiorazioni approvate dalla Giunta Comunale, nei limiti stabiliti legge n. 160 del 2019.
3. Ai fini dell'applicazione delle tariffe il Comune di Cavriago appartiene alla classe di comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
4. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie come indicato al precedente articolo 51 del presente Regolamento cui si rimanda integralmente. L'area di svolgimento del mercato settimanale e del mercato del contadino ricade nella prima categoria.

Articolo 67- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni temporanee ricorrenti su aree mercatali sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, differenziate in base alla merceologia di appartenenza (alimentare - non alimentare) e con una riduzione tra il 30% e il 40%.
2. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore
3. L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 68 – Subentro, cessazione, rimborso

1. Il subentro nella concessione non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa;
2. Nel caso in cui il titolare della concessione rinunci alla stessa, può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito;
3. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nei casi di versamento eccedente o non dovuto, secondo quanto prescritto all'articolo 60

Articolo 69- Occupazioni abusive

Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 36 del presente Regolamento.

Articolo 70- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione e, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 71- Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. È consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 250,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune in base a quanto stabilito dall'articolo 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016 n° 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n° 255.
5. Il canone è dovuto anche dall'operatore cui venga assegnato il posteggio temporaneamente non occupato per assenza del concessionario o che risulta libero (cd. Spuntista).

Articolo 72- Accertamento e riscossione coattiva

L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 e seguenti della legge n. 160 del 2019.

Articolo 73- Rimborsi

1. Per il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

Articolo 74- Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni

Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 61 del presente Regolamento.

Articolo 75- Attività di recupero

Nell'attività di recupero valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 62 del presente Regolamento.

CAPO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 76- Disposizioni transitorie e finali

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostitutivi ai sensi del comma 816 dell'art. 1 della L. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. La scadenza del 31/01 per il canone di pubblicità permanente e per il canone di occupazioni permanenti, anche di tipo mercatale, e per il canone dovuto dai titolari di posteggi fissi dei mercati, per il primo anno di applicazione 2021, è fissata al 31/05/2021;
3. La scadenza del 30/4 per il canone di occupazione permanente dei soggetti erogatori di servizi cui all'art. 53 comma 9, per il primo anno di applicazione 2021, è fissata al 31/05/2021
4. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vari,
5. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal comune, contraria o incompatibile con quella del presente regolamento;
6. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2021